

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
DESTINATA A PROGETTO DI
CONVIVENZA GUIDATA**

“VILLA BELFIORE”

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 121 DEL
25/11/2002.**

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – GENERALITÀ

ART 1 CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA STRUTTURA

TITOLO II – LE ASSEGNAZIONI

ART 2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

ART 3 REQUISITI DI ACCESSO

ART 4 CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE

ART 5 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

TITOLO III – I SERVIZI

ART 6 ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA

ART 7 SERVIZI EROGATI

ART 8 USO DEL TEMPO LIBERO ED ATTIVITÀ RICREATIVE

ART 9 ASSISTENZA SANITARIA

TITOLO IV – ORGANI

ART 10 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

ART 11 RESPONSABILE COMUNALE

TITOLO V – VIOLAZIONI, RINUNCE, DECESSI

ART 12 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

ART 13 DECADENZA

ART 14 RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE

ART 15 DECESSI

TITOLO VI – ONERI E MANUTENZIONI

ART 16 DETERMINAZIONE DEL CANONE LOCATIVO

ART 17 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI

ART 18 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CANONI E DELLE TARIFFE

ART 19 MANUTENZIONI

TITOLO VII – NORME FINALI

ART 20 CONTROLLI

ART 21 NORME DI RINVIO

ART 22 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Collegno ha riservato un posto prioritario, nell'ambito della programmazione politica, ai servizi destinati agli anziani.

I cittadini ultrasessantacinquenni costituiscono il 16,897% della popolazione cittadina, e la tutela dei diritti e la promozione delle risorse che concorrono a determinare la qualità della vita risultano fattori strategici delle politiche sociali. La dinamica demografica pone l'Italia tra i paesi con la più alta percentuale di anziani e l'invecchiamento della popolazione sta modificando fortemente le reti familiari e l'insieme dei bisogni cui esse tradizionalmente facevano fronte.

Un'elevata incidenza hanno gli anziani che vivono soli: condizione questa che segnala di per sé l'adesione ad un modello di vita quotidiana autonoma, reso possibile anche dalle migliorate condizioni di salute, ma che può essere anche un indice di isolamento, di cui la comunità locale ha il dovere di investigare i segni e gli effetti che sono particolarmente evidenti in coloro che non hanno figli o fratelli e sorelle.

La Città di Collegno si distingue per il numero di persone anziane che contribuiscono attualmente alla vita sociale: centri diurni, associazioni di volontariato, società sportive e parrocchie sono gli ambiti di coinvolgimento più diffusi, oltre alle azioni di sostegno che gli anziani assicurano alla famiglia, tra le quali spicca l'affiancamento nella "cura dei nipoti" per favorire la conciliazione tra partecipazione al lavoro e responsabilità familiari dei figli.

Il "Progetto Anziani" approvato dalla Città di Collegno e la ricerca approfondita svolta per descrivere i bisogni, le aspettative e le aree di sviluppo delle opportunità locali, hanno fatto emergere i seguenti principali elementi:

- l'invecchiamento, come processo naturale che riguarda tutte le persone, si sviluppa in modo differenziato, e le condizioni che esprimono la vecchiaia sono, sotto il profilo funzionale, molto diverse, oscillando tra l'autonomia e la dipendenza;
- le reti familiari e i contesti comunitari sono investiti da precise responsabilità nelle diverse fasi in cui si sviluppa l'invecchiamento e non soltanto nel momento in cui la fragilità individuale si manifesta in modo conclamato;
- occorre individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine socio-ambientale che possono determinare isolamento, esclusione e istituzionalizzazione.

Dunque la crescente necessità di differenziare servizi rivolti alla popolazione anziana nasce da un lato dalla consapevolezza che riconoscere e valorizzare il rapporto di tutela e sostegno che i figli possono offrire ai genitori anziani comporta offrire ai figli una serie di servizi e di aiuti, destinati ad integrare il lavoro di cura; dall'altro la differenziazione dei servizi favorisce il potere di autodeterminazione, cioè di scelta attiva da parte dell'anziano, come forma di regolazione e adattamento personale.

Il “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003” approvato con DPR 3 maggio 2001, raccomanda con grande attenzione lo sviluppo del Welfare delle responsabilità, deputato a sostenere i servizi per le persone anziane, e precisa: “(.....) le politiche sociali devono proporsi almeno i seguenti obiettivi:

- sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti bisognosi di assistenza a domicilio;
- innovare e diversificare l’offerta di servizi e interventi;
- riconoscere il diritto dell’anziano e scegliere dove abitare.

Il servizio “Convivenza guidata” in Via Belfiore n° 7 si colloca pertanto nel solco della programmazione sopra descritta, tesa a promuovere una visione positiva della persona anziana.

Trattasi di una Villa donata al Comune di Collegno dalla famiglia Guidobono Cavalchini Garofoli; sorge nel centro storico della città, è dotata di giardino interno, ed è all’interno di un’area in cui sono in corso numerosi interventi di riqualificazione urbana, destinata quindi ad accogliere servizi.

In presenza di un vincolo di destinazione “ad opere nel campo assistenziale”, l’Amministrazione comunale ha evidenziato la funzione strategica dell’immobile, per realizzare un intervento per la popolazione anziana. Infatti, la villa si trova in posizione tale da permettere di circolare in sicurezza nel centro storico, che ha un’incidenza contenuta di traffico; dispone di spazi interni ed esterni molto confortevoli e risulta favorevole per una organizzazione familiare e di stretto vicinato.

Un intervento di ristrutturazione razionale, accompagnato da un restauro conservativo che ha esaltato le originarie fattezze dell’edificio, ha dato luogo alla creazione di 13 mini alloggi indipendenti, dotati di servizi propri.

Perché “Convivenza guidata”?

L’intervento intende integrare la rete dei servizi e offrire una risposta ad un segmento della popolazione anziana, portatrice di bisogni specifici. Trattasi di ultrasessantacinquenni residenti in Collegno, autosufficienti ma impossibilitati a permanere nell’alloggio originario, quindi bisognosi di una soluzione abitativa che però garantisca loro anche un affiancamento sociale, una rete di servizi di cui fruire al bisogno, al fine di contrastare l’isolamento e l’incipiente ridotta autonomia.

In una prospettiva di benessere, la “Convivenza guidata” contrasta quindi l’istituzionalizzazione degli anziani, favorendo la loro permanenza in casa e promuovendone l’autodeterminazione e la socialità.

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 1

-CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA STRUTTURA-

1. La struttura che ospita il progetto di “Convivenza Guidata”, denominata “Villa Belfiore”, è dotata di ascensore ed è composta da:
 - 13 unità abitative, con superficie compresa tra 40 e 45 mq., in grado di ospitare nuclei composti da una o due persone;
 - un locale comune destinato anche ad attività di supporto all’utenza anziana assegnataria degli alloggi della struttura, localizzato all’ultimo piano della torretta, che ospiterà la sede organizzativa locale del Soggetto gestore;
 - un parcheggio scoperto interno dotato di 12 posti auto, posto frontalmente rispetto all’entrata principale;
 - uno spazio verde prospiciente all’edificio.
2. Le 13 unità abitative sono così distribuite:
 - 5 alloggi a piano terra;
 - 5 alloggi al primo piano;
 - 3 alloggi al secondo piano.
3. L’alloggio è così caratterizzato:
 - Una zona soggiorno-pranzo con angolo cottura;
 - Un disimpegno;
 - Una camera da letto;
 - Un bagno;
 - Una cantina.
4. L’alloggio ha le seguenti dotazioni:
 - Riscaldamento autonomo, luce, gas per cucina e fornitura di acqua calda con oneri per allacciamenti ed utenze a carico dell’assegnatario;
 - Citofono per apertura porta principale;
 - Predisposizione per allacciamento apparecchio telefonico fisso con oneri a carico dell’assegnatario, compresa utenza;
 - Sanitari nel bagno.
5. Dei tredici alloggi assegnabili, dodici dispongono anche, ciascuno, di un posto auto di pertinenza.
6. Gli alloggi della struttura, destinata ad organizzarsi sulla base di un progetto di “convivenza guidata”, vengono assegnati in locazione a canone popolare a soggetti autosufficienti ultrasessantacinquenni che desiderano inserirsi in un contesto abitativo integrato e dotato di servizi di sostegno.
7. Per contrastare gli elementi di disagio che accompagnano quasi sempre l’anziano nella prima fase di inserimento in un contesto abitativo diverso dal precedente, con involuzioni della personalità anche rilevanti, la struttura è orientata ad offrire un’effettiva accoglienza e deve rimanere integrata nel contesto territoriale, per potere favorire lo scambio sociale ed evitare così il rischio di emarginazione.

TITOLO II LE ASSEGNAZIONI

ART. 2

-MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI-

1. Gli alloggi di “Villa Belfiore” possono ospitare nuclei composti da una o due persone con età superiore a 65 anni.
2. Il Responsabile Comunale, verificata la disponibilità dei posti nonché le graduatorie e l’elenco di ammissione di cui al successivo comma 5, procede come segue:
 - fissa la data per il sopralluogo alla struttura con il potenziale assegnatario;
 - attende la decisione del richiedente circa l’accettazione dell’alloggio entro i termini regolamentari previsti dall’art. 14;
 - assegna con propria determinazione l’alloggio;
 - comunica all’assegnatario la data d’ingresso;
 - provvede alla stipula della convenzione/contratto;
 - determina il canone di locazione in base a quanto previsto all’art. 16 del presente regolamento, aggiungendo le “spese comuni” e, se richiesto dall’assegnatario, l’affitto del posto auto;
 - comunica il costo delle tariffe dei servizi erogabili ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento.
3. L’assegnazione si formalizza mediante stipula di apposita convenzione tra il Comune di Collegno, rappresentato dal Responsabile Comunale, e l’assegnatario.
4. Nel caso il nucleo sia composto da due persone la convenzione, in unico atto, verrà stipulata con entrambi i soggetti e ogni soggetto sarà titolare dell’assegnazione.
5. L’individuazione dei Soggetti aventi diritto a concorrere all’assegnazione degli alloggi avviene, in sede di prima assegnazione:
 - a) Prioritariamente mediante l’utilizzo della “Graduatoria Comunale Sfrattati” disciplinata dal “Regolamento per l’assegnazione di alloggi di e.r.p. e per la concessione di ulteriori benefici a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa” nella misura di circa il 47% degli appartamenti disponibili, pari a 6 unità abitative;
 - b) Successivamente mediante l’utilizzo della “Graduatoria Generale E.R.P.”, disciplinata dalla Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 recante “Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, per una quota di circa il 38% degli alloggi, corrispondente a 5 unità abitative;
 - c) Infine, il restante 15% degli alloggi, pari a 2 unità, verrà assegnato sulla base dell’elenco di “Soggetti in situazioni socialmente gravi” redatto in base alle indicazioni fornite dal Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona (CISAP) e disciplinato dal Regolamento citato alla lettera a) del presente articolo.
6. A regime le assegnazioni degli alloggi resisi disponibili verranno effettuate attingendo dalle graduatorie e dall’elenco di cui al comma precedente ed utilizzate per la prima assegnazione.

7. Nel caso non sia possibile attingere ad una delle graduatorie od all'elenco citati per esaurimento dei potenziali assegnatari si provvederà ad utilizzare, nell'ordine preferenziale indicato, le fonti di assegnazione utili di cui al comma 5 del presente articolo.
8. La Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, può riservarsi la possibilità di assegnare alloggi resisi disponibili, in deroga al sistema di assegnazione descritto nel presente articolo, stanti particolari situazioni di debolezza sociale che non consentono comunque al soggetto di fare parte delle graduatorie o dell'elenco citati.
9. La deroga di cui al comma precedente rileva unicamente per le modalità di assegnazione mentre restano immutati i requisiti di accesso di cui all'articolo successivo.

ART. 3 -REQUISITI DI ACCESSO-

1. Per concorrere all'assegnazione degli alloggi di "Villa Belfiore" occorre possedere, oltre ai requisiti necessari per essere inseriti nelle graduatorie e nell'elenco di cui al precedente articolo, i seguenti requisiti:
 - Residenza esclusiva nel Comune di Collegno;
 - Età superiore a 65 anni;
 - Nucleo del richiedente composto da una o due persone.
2. Nel caso di nucleo composto da due persone, entrambe devono possedere i requisiti prescritti.
3. I componenti del nucleo devono essere autosufficienti e fisicamente idonei alla permanenza nella struttura.
4. Tenuto conto che le modalità di accesso sono disciplinate da graduatorie od elenchi conformi a quanto stabilito dalla Legge regionale 46/95 o a Regolamenti da essa derivati, i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo derogano in forma restrittiva rispetto a quelli previsti dalla legge regionale citata, come autorizzato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 98 del 28 maggio 2002.
5. Le graduatorie e l'elenco utilizzati per l'individuazione degli assegnatari verranno quindi depurati di tutti quei richiedenti che non possiedano i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

ART. 4 -CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE-

1. Ciascun alloggio consiste in un appartamento indipendente, come descritto all'art. 1 del presente regolamento.
2. Ogni arredo, esclusa la dotazione dei sanitari del servizio, è a completo carico dell'assegnatario.
3. I costi di allacciamento delle utenze sono a totale carico dell'assegnatario.
4. Tutti gli oneri correlati a Tv, telefono, luce, acqua, gas, riscaldamento autonomo, tassa raccolta rifiuti ed ogni altra utenza sono a carico dell'assegnatario.

5. Il Soggetto gestore provvede alla pulizia degli ambienti comuni, alla portineria, ovvero consegna posta e accesso alla struttura e alla manutenzione del giardino: tali servizi sono riconducibili alla voce "spese comuni" di cui all'art. 16.

ART. 5
-DURATA DELL'ASSEGNAZIONE-

1. Gli alloggi sono assegnati in locazione a titolo provvisorio per un periodo di tempo pari al permanere dei requisiti di accesso.
2. Qualora l'ospite perda lo stato di autosufficienza sarà immediatamente predisposta, tramite i parenti o il Cisap, la richiesta per l'ammissione in una struttura adeguata.
3. Nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di non autosufficienza ed il trasferimento in una struttura idonea la famiglia dell'assegnatario o, in mancanza, i servizi territoriali socio assistenziali, nel rispetto del relativo regolamento consortile, saranno tenuti ad assicurare un'idonea assistenza integrativa rispetto ai servizi offerti dalla struttura.
4. I costi di tale assistenza integrativa saranno interamente a carico dell'assegnatario e della sua famiglia, fatte salve le situazioni di indigenza.
5. Al fine di agevolare ed accelerare l'ammissione dell'anziano in una residenza sanitaria assistita, il Comune si attiverà per quanto di competenza con l'ASL di riferimento.

TITOLO III
I SERVIZI

ART. 6
-ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA-

1. La struttura garantisce ai cittadini che vi risiedono la massima libertà nonché l'organizzazione della fruizione dei servizi nel rispetto del ritmo di vita individuale e degli altri ospiti della struttura.
2. Viene garantita agli assegnatari la possibilità di partecipare alle iniziative ricreative, culturali, sociali ed occupazionali organizzate dalla struttura e a quelle analoghe nonché di vacanza organizzate dai Centri Sociali Anziani presenti in zona.
3. La struttura avrà un proprio Responsabile il quale si impegna, in collaborazione con il Distretto territoriale del Cisap, l'ASL5 e la rete di servizi sociali cittadina, ad aiutare gli assegnatari a rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti ed amici.
4. Il disciplinare, definito come "Le regole di Villa Belfiore", teso a definire i rapporti intercorrenti tra gli assegnatari degli alloggi della struttura e gli obblighi correlati, sulla falsariga di un regolamento condominiale, è oggetto di altro apposito atto.

ART. 7
-SERVIZI EROGATI-

1. I cittadini che risiedono in Via Belfiore n.7 potranno accedere, con precedenza e convenzionandosi, ai seguenti servizi:
 - Servizio mensa a domicilio
 - Servizio di lavanderia
 - Assistenza domiciliare
 - Telefonia amica
2. Questi servizi sono a carico del cittadino-assegnatario, con tariffe proporzionalmente stabilite in base all'ISEE.

ART. 8
-USO DEL TEMPO LIBERO ED ATTIVITÀ RICREATIVE-

1. I cittadini residenti in Via Belfiore hanno facoltà di organizzare il proprio tempo libero sulla base delle attività proposte dal Responsabile della struttura.
2. Il Responsabile della struttura redige un programma mensile delle attività ricreative, sociali, culturali ed occupazionali, conforme al progetto di "convivenza guidata" approvato dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle preferenze formulate dagli assegnatari e delle possibilità esistenti.
3. Le attività potranno prevedere anche escursioni ed iniziative che coinvolgano altri servizi e strutture, favorendo la partecipazione e lo scambio con altri soggetti, sensibilizzando le organizzazioni di volontariato presenti e sfruttando tutte le risorse che la rete dei servizi sociali territoriali offre.
4. Saranno utilizzati i locali e gli spazi ricreativi e culturali disponibili sul territorio.

ART. 9
-ASSISTENZA SANITARIA-

1. Gli anziani assegnatari degli alloggi della struttura fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. Ciascun anziano opera la scelta del proprio medico curante.
3. Gli assegnatari degli alloggi devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia degli appartamenti e degli spazi comuni, al rispetto delle norme sanitarie previste nel contesto di vita comunitaria e di quelle previste nel disciplinare "Le regole di Villa Belfiore".

TITOLO IV
ORGANI

ART. 10
-RESPONSABILE DELLA STRUTTURA-

1. L'adeguato funzionamento della struttura è assicurato da un Responsabile con competenze specifiche in ambito gestionale e socio-assistenziale.

2. Il Responsabile della struttura è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita comunitaria curando la realizzazione dei fini generali del progetto, nel rispetto degli indirizzi comunali.

ART. 11

-RESPONSABILE COMUNALE-

1. Il Responsabile Comunale è individuato nella figura del Dirigente del Settore Politiche Educative e Sociali o in chi legittimamente da lui delegato.
2. Tale figura rappresenta l'Organo tecnocratico comunale responsabile del buon andamento della gestione della struttura.

TITOLO V

VIOLAZIONI, RINUNCE, DECESSI

ART. 12

-ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE-

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Responsabile Comunale, nei seguenti casi:
 - a) per non permanenza dei requisiti previsti all'articolo 3 accertata prima della stipula della convenzione o prima della consegna dell'alloggio;
 - b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. Il provvedimento del Responsabile Comunale ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.

ART. 13

-DECADENZA-

1. Il Responsabile Comunale dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:
 - a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tal caso nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta comunale;
 - b) abbia perduto i requisiti previsti all'articolo 3 del presente regolamento, successivamente alla stipula della convenzione;
 - c) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione del Comune di Collegno, o ne abbia mutato la destinazione d'uso. Prima del pronunciamento della decadenza, il Responsabile Comunale provvede a verificare che la mancata richiesta al Comune di autorizzazione al temporaneo trasferimento di residenza o abbandono dell'alloggio non sia involontaria in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause;

- d) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
 - e) fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, superiore al limite stabilito per la permanenza. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dal Comune preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del limite stabilito.
 - f) non effettui la scelta dell'alloggio o non stipuli la convenzione di assegnazione entro i termini stabiliti dal Comune e comunicati formalmente con apposita raccomandata;
 - g) si renda moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo il caso che la morosità sia dovuta a stato di indigenza o grave malattia dell'assegnatario;
 - h) violi gravemente e ripetutamente, a giudizio del Comune, il disciplinare denominato "Le regole di Villa Belfiore" che regola l'uso degli alloggi e la convivenza tra gli assegnatari.
2. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Responsabile Comunale, ha decorrenza immediata e deve essere pronunciata entro sessanta giorni dall'intervenuto accertamento della violazione dei disposti regolamentari.
 3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
 4. Il provvedimento del Responsabile Comunale, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
 5. Il provvedimento del Responsabile Comunale ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.
 6. Gli assegnatari, avendo provveduto autonomamente ad arredare l'alloggio si impegnano, con la stipula della convenzione di assegnazione, a ritirare il proprio arredamento in caso di decadenza o di abbandono dell'alloggio entro i termini fissati dal Responsabile comunale nell'atto apposito, autorizzando l'Amministrazione comunale ad asportare, alienare e/o distruggere tale arredamento una volta scaduto senza esito tale termine, ponendo i relativi costi a carico dell'assegnatario.

ART. 14

-RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE-

1. L'assegnatario può disdettare l'alloggio con il preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata postale da inviare al Responsabile Comunale.
2. Entro 5 giorni dall'avvenuto sopralluogo alla struttura, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere espressamente comunicata al Responsabile comunale la volontà di accettare l'assegnazione. Lo scadere del termine previsto senza alcuna comunicazione equivale a rinuncia tacita all'alloggio. Tale rinuncia non pregiudica un'eventuale successiva assegnazione.

ART. 15
-DECESSI-

1. In caso di decesso dell'assegnatario i parenti dovranno mettere il Responsabile Comunale nelle condizioni di potere assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto.
2. Le spese del funerale saranno a carico degli eredi o, se questi non esistono, a carico del Comune che ha promosso l'assegnazione.

TITOLO VI
ONERI E MANUTENZIONI

ART. 16
-DETERMINAZIONE DEL CANONE LOCATIVO-

1. Il canone di locazione degli alloggi è diretto a compensare i costi di amministrazione e di gestione e a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
2. Al canone mensile locativo, calcolato in base a quanto disposto al successivo comma 3, viene aggiunta la cifra forfettaria mensile di € 5,00 a tutti coloro i quali richiederanno l'uso del posto auto e di ulteriori obbligatori € 5,00 mensili per contribuire alle c.d. "spese comuni" di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato in base alle disposizioni di legge relative all'edilizia residenziale pubblica contenute nella L. R. 28 marzo 1995, n. 46.
4. I canoni locativi subiranno i necessari adeguamenti annuali sulla base dell'indice ISTAT.
5. Per gli assegnatari oggetto di apposita certificazione del Cisap circa il loro stato di indigenza e l'opportunità di adottare adeguati provvedimenti al fine di trovare loro una sistemazione abitativa, sarà concessa l'esenzione dal pagamento del canone di locazione fino a quando permarrà tale condizione di disagio.

ART. 17
-DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI-

1. Per servizi, ai fini del presente regolamento, si intendono quelli indicati agli artt. 6-9.
2. Il costo della pulizia degli ambienti comuni e del servizio portineria, ovvero la consegna della posta e l'accesso alla struttura, nonché della manutenzione del giardino sono da considerarsi "spese comuni" aggiuntive al canone locativo, come stabilito all'art. 16 del presente regolamento.
3. Il costo dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è a totale carico dell'assegnatario che decida di usufruirne.
4. Le tariffe correlate ai servizi offerti mediante il progetto di "convivenza guidata" vengono determinate in base agli accordi assunti dall'Amministrazione Comunale con gli Enti competenti o le Associazioni del Terzo Settore.

ART. 18
-MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CANONI E DELLE TARIFFE-

1. Il Responsabile comunale, come previsto dall'art. 2, determina il canone locativo e lo pattuisce mediante convenzione con l'assegnatario, aggiungendo gli oneri correlati alle "spese comuni" ed, eventualmente, del posto auto come quantificati all'art. 16 del presente regolamento.
2. Al pagamento del canone, comprensivo delle "spese comuni" e dell'affitto del posto auto, posto a carico del titolare dell'assegnazione, provvede mensilmente l'Assegnatario che verserà l'importo dovuto presso la Tesoreria Comunale.
3. La riscossione avverrà anticipatamente tra il primo ed il quinto giorno del mese cui il pagamento si riferisce.
4. Il pagamento delle tariffe correlate ai servizi erogabili ed effettivamente fruiti, di cui al precedente articolo, avviene, contestualmente al godimento della prestazione, mediante versamento agli Enti preposti.

ART. 19
-MANUTENZIONI-

1. La manutenzione straordinaria della struttura, dei locali e degli impianti compete all'Amministrazione Comunale.
2. La manutenzione ordinaria spetta agli assegnatari.

TITOLO VII
NORME FINALI

ART. 20
-CONTROLLI-

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione, di due tipi:
 - Controllo puntuale (su singoli casi), sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
 - Controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive per quanto concerne il reddito, l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con il Ministero delle Finanze.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende l'assegnazione e segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 21
-NORME DI RINVIO-

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti esistenti in materia.

ART. 22
-PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO-

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.